



**PNRR – M5C2 – Linea di Finanziamento 1.3
“Housing Temporaneo e Stazioni di Posta”**

CUP 1.3.1 J94H22000150006

CUP 1.3.2 J14H22000230006

CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE

TRA IL

DISTRETTO SOCIOSANITARIO VT4

E

**ATS composta da “Alicenova Soc. Coop. Sociale, Il
Cerchio Soc. Coop. Sociale, ODV Viterbo con Amore,
Associazione ABC- Ass. Bambini Cardiopatici”**

TRA

La Dott.ssa Francesca Spigarelli, in qualità Responsabile del Settore VIII e Coordinatrice dell'Ufficio di Piano del Distretto Socio-sanitario VT4, di cui il Comune di Vetralla è Capofila – P.IVA 00188530562, di seguito denominato Distretto;

E

Alicenova Soc. Coop. in qualità di Capofila dell'ATS composta da “*Alicenova Soc. Coop. Sociale, Il Cerchio Soc. Coop. Sociale, ODV Viterbo con Amore, Associazione ABC- Ass. Bambini Cardiopatici*”, con sede legale in Tarquinia (VT), Via Scortigatti SNC, 01016, C.F./P.IVA 00827070566, legalmente rappresentata dal presidente Dott. Andrea Spigoni, di seguito Soggetto Partner;

Premesso che il Comune di Vetralla, in qualità di Comune capofila della gestione associata dei Servizi Sociali del Distretto Socio-sanitario VT4, intende esperire una procedura di co-progettazione con i soggetti del terzo settore ai sensi della l. 241/1990, dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) e ss.mm. e ii. e della l. 328/2000 ai fini l'attivazione e la gestione del servizio di cui in oggetto;

Richiamata la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore i quali sono chiamati alla progettazione e alla realizzazione concreta insieme ai soggetti pubblici dei servizi ai fini di favorire la qualità delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale impiegato;

Visti:

- il Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021- PNRR – che adotta il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- il Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale con cui è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu. L'avviso intende favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora;
- il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 con cui sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento, attribuendo al suddetto distretto e somme del finanziamento PNRR, M5C2, Sub-Intervento 1.3 – Linea di Finanziamento 1.3.1 e 1.3.2 “Housing Temporaneo e Stazioni di Posta”;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Evidenziato che tali finanziamenti hanno lo scopo di realizzare una rete territoriale di comunità integrata per l'attivazione di servizi e interventi in favore di persone e famiglie in condizioni di fragilità economica, anche estrema, a rischio esclusione sociale o in condizione di grave marginalità, nello specifico il progetto di housing temporaneo e il centro servizi povertà/stazione di posta;

Evidenziato che:

- con Determinazione n. 2208 del 10/10/2024 è stato indetto un Avviso Pubblico per Manifestazione d'interesse finalizzato al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per l'ideazione e l'attivazione, in co-progettazione, della Linea di Finanziamento PNRR M5C2 – Investimento 1.3 – “Housing Temporaneo e Stazioni di Posta per le persone senza fissa dimora” – CUP - J94H22000150006 e J14H22000230006;
- la relativa procedura è stata svolta in ossequio alle Linee Guida sul Rapporto tra Pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli Art. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) approvate con Decreto Ministeriale n. 72 del 31/03/2021;

Preso atto che:

- con Determinazione n. 2366 del 31/10/2024 è stata nominata apposita commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione alla fase di attuazione, come previsto all'art. 8. “Individuazione del Soggetto Partner” del succitato avviso;
- con Determinazione n. 2407 del 08/11/2024 è stato approvato il verbale della commissione e conseguentemente ammessi al tavolo di co-progettazione come partner di progetto l'ATS composta da:
 - o Alicenova SCS Onlus in qualità di ente capofila;
 - o Viterbo con Amore ODV in qualità di mandante;
 - o ABC Adulti e bambini con cardiopatie ODV in qualità di mandante;
 - o Società Cooperativa Consortile Sociale Il Cerchio in qualità di mandante;
- a chiusura del lavoro svolto nel corso durante i tavoli di co-progettazione (21/11/2024, 28/11/2024) è stato elaborato il progetto i cui contenuti sono riportati nella scheda di “progetto attuativo” allegata alla presente Convenzione conformemente a quanto richiesto dalle linee guida per la co-progettazione;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1

Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti di collaborazione tra il Distretto ed il soggetto attuatore per la co-progettazione e gestione del progetto PNRR – M5C2 – Linea di

Finanziamento 1.3 “Housing Temporaneo e Stazioni di Posta”, come indicati nella proposta progettuale elaborata nel corso dei tavoli di co-progettazione che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Impegni del Soggetto Partner

Il Soggetto Partner si impegna:

- ad attuare gli interventi e le azioni nelle forme e nei modi indicati nel progetto attuativo definitivo allegato alla presente Convenzione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- a partecipare, con cadenza trimestrale ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, alle riunioni del Tavolo di Co-progettazione di confronto/monitoraggio delle attività poste in essere;
- a trasmettere all’Ufficio di Piano tutta la documentazione amministrativa/contabile delle attività svolte secondo quanto riportato nel progetto attuativo allegato alla presente Convenzione. È tenuto, altresì, ad adempiere alle eventuali richieste di ulteriore documentazione, dati ed informazioni secondo le modalità e le tempistiche che saranno comunicate dall’Ufficio di Piano;
- a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- a rispettare il principio trasversale del “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e compilare, qualora se ne rilevi la necessità, eventuali Checklist fornite dall’Ufficio di Piano;
- a rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999;
- a garantire, in caso di necessità, la sostituzione degli operatori impiegati con altri di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l’Ufficio di Piano. Tutto il personale svolgerà con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione;
- a comunicare il “titolare effettivo” così come definito dalle vigenti disposizioni attraverso l’apposito format allegato alla presente;
- qualora per la realizzazione degli interventi e dei servizi oggetto della co-progettazione, sia necessario provvedere a nuove assunzioni, il partner dovrà assicurare una quota pari almeno al 30% all’occupazione femminile e giovanile;
- fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria, a riferire tempestivamente al distretto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
- ad inserire nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell’esecuzione del servizio, la clausola che obbliga il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al precedente comma;
- a dare comunicazione tempestiva al distretto e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione della convenzione e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa della convenzione stessa, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori del Distretto che abbiano

esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione della convenzione, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 317 del Codice Penale.

Art. 4

Impegni del Distretto

Il Distretto si impegna a svolgere tutte le funzioni come definite nella Scheda progettuale allegata, con particolare riguardo:

- a collaborare, con il soggetto attuatore ai fini della buona riuscita del progetto, mettendo a disposizione un referente per il coordinamento, le attività di monitoraggio e di rendicontazione fisica, procedurale ed economica;
- ad organizzare sistematici momenti di verifica e riflessione sull'attuazione del servizio e sulle eventuali difficoltà incontrate al fine di rimodulare e aggiornare il progetto qualora sia necessario;
- a rimborsare al Soggetto attuatore le spese come definite nel prospetto economico allegato alla presente Convenzione fino ad un massimo di:
 - o 1.3.1 "Housing First" - CUP J14H22000150006 – spese di gestione 210.000 €;
 - o 1.3.2 "Stazione di Posta" – CUP J14H22000230006 – spese di gestione 180.000 €;

L'importo verrà corrisposto a copertura delle spese effettivamente sostenute e a fronte della presentazione di documentazione giustificativa, da produrre come specificato nell'allegato progetto attuativo;

- a rendicontare le attività secondo le modalità attuative e nel rispetto delle relative tempistiche dettate dal PNRR su apposita piattaforma ministeriale.

Art. 5

Durata

Le attività progettuali si intendono avviate a decorrere dalla data della firma della convenzione sino al termine delle attività secondo le tempistiche dettate dal PNRR M5C2. Si prevedono sin d'ora periodiche rimodulazioni e riprogrammazioni almeno trimestrali nei termini di legge.

Art.6

Compartecipazione del Soggetto Partner

Il Soggetto Partner partecipa alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione mezzi e risorse proprie, come indicate nel Progetto Attuativo, che dovranno essere debitamente rendicontate.

Art. 7

Modalità di rendicontazione ed erogazione del rimborso delle spese

Il finanziamento sarà erogato al soggetto partner, secondo le seguenti modalità:

1. All'atto di sottoscrizione della convenzione, verrà erogato un anticipo pari al 20% dell'ammontare del rimborso previsto per i servizi, ovvero:
 - ♦ 1.3.1 "Housing First" - CUP J14H22000150006 – 42.000,00 €;
 - ♦ 1.3.2 "Stazione di Posta" – CUP J14H22000230006 – 36.000,00 €;

2. Il Soggetto Partner procederà chiedendo un rimborso a cadenza bimestrale nella forma di Nota di Debito (una per ogni progetto), previa presentazione della rendicontazione della somma erogata all'avvio delle attività;

Le risorse economiche a copertura degli interventi di cui ai precedenti articoli saranno erogate al soggetto attuatore esclusivamente a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate per la realizzazione delle attività e degli interventi co-progettati, a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei giustificativi.

Il Distretto si impegna a liquidare le spese rendicontate dal soggetto attuatore che emetterà una nota di rimborso per ogni linea di finanziamento alla quale andranno allegati i giustificativi delle spese sostenute, nei limiti del budget assegnato.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, alla certificazione Antimafia, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Il soggetto attuatore assume, in relazione alla dichiarazione di c/c dedicato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente punto comporterà l'immediata risoluzione della Convenzione.

A tal proposito, i soggetti attuatori ha comunicato che il conto corrente dedicato che verrà allegato alla seguente convenzione.

Il Soggetto Partner si impegna infine sin d'ora a comunicare tempestivamente, in forma scritta, eventuali variazioni dei dati trasmessi.

Art. 8

Monitoraggio delle attività

Il Distretto VT4 assicura il monitoraggio delle attività svolte dal soggetto partener, attraverso la verifica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività svolte, oggetto di Convenzione riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere necessarie ed utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate.

A tale proposito, al verificarsi di quanto sopra esposto, sarà riconvocato il Tavolo di Co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della Legge n. 241/1990 (*"Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento"*) e ss. mm.

La riattivazione del procedimento di Co-progettazione avverrà attraverso l'invio, tramite posta elettronica certificata (PEC), di convocazione al tavolo rivolto a tutti i soggetti interessati, con indicazione degli argomenti che saranno oggetto del nuovo accordo, al fine di concordare le modi-fiche e le integrazioni da effettuare.

Nel caso si rilevi la necessità di riprogrammare l'impiego delle risorse si procederà con stesura di un verbale di riprogettazione e la approvazione delle tabelle di spesa per ciascuna dimensione del servizio.

Art. 9

Copertura Assicurativa

Il Soggetto Attuatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Lo stesso risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi, compresi i beneficiari, in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del presente accordo e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato il distretto da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. Il Soggetto attuatore deposita, pertanto, idonea copertura assicurativa RCT ed RCO obbligatoria per l'intero periodo di validità del rapporto, i dettagli verranno trasmessi all'Ufficio di Piano.

Il Soggetto attuatore, inoltre, garantisce che gli operatori adibiti alle varie attività siano coperti da assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civili verso terzi. Il distretto è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere al personale dei soggetti partner selezionati, o a terzi durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo convenzionale.

Art.10

Divieto di cessione

È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al distretto. È fatto divieto di far subentrare nella realizzazione delle attività soggetti diversi, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore assume l'impegno, in attuazione del principio di buona fede, di comunicare all'Ufficio di Piano le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 11

Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere nel termine di giorni 15, a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza del soggetto partner, il distretto liquiderà le sole spese da questi sostenute fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione;
- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del soggetto partner;
- interruzione non motivata del progetto;
- in altri casi di cessione dell'attività da parte del soggetto partner;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella proposta progettuale;
- quando il soggetto partner si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile inottemperanza a quanto

previsto-applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione di distretto, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Il Distretto, qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento dei servizi, dovessero subire variazioni gravemente incidenti sui servizi stessi, si riserva la facoltà (previa assunzione di provvedimento motivato) di recedere dalla Convenzione con preavviso di giorni sessanta, senza che i soggetti attuatori possano pretendere risarcimento dei danni o compensazioni di sorta ai quali esso dichiarano fin d'ora di rinunciare.

Art. 12

Controversie

Tutte le controversie nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione o alla stessa anche indirettamente connesse, di cui dovrà essere data immediata comunicazione all'Ufficio di Piano del distretto, saranno demandate alla decisione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Il foro competente è quello di Viterbo.

Art. 13

Trattamenti dei dati personali

Le parti restano titolari autonomi e determinano i propri fini nonché i mezzi, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), i dati personali oggetto della Convenzione saranno trattati da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria della Convenzione, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento.

I soggetti partner sono responsabili del trattamento dei dati di cui viene a conoscenza.

Art. 14

Registrazione

L'atto sarà registrato, in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico dei soggetti partner.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 117/2017.

Allegati:

Allegato A – Progetto Attuativo

Allegato B – Schede Tecniche DNSH

Allegato C – Dichiarazione del Titolare Effettivo

Per Distretto Socio-sanitario VT4

Dott.ssa Francesca Spigarelli

Coordinatrice dell'Ufficio di Piano

Per l'ATS

Dott. Andrea Spigoni

Legale Rappresentante della Coop. Alicenova, capofila dell'ATS
